



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
Istituto Supérieur di Studi Musicali

CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Institut Supérieur d'Études Musicales

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2013

Adottato con Decreto direttoriale e presidenziale N. 9 del 22 aprile 2013

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto emanato almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Nel decreto sono specificati anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Vice-Direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione.

Articolo 2 - Elettorato attivo.

Ai sensi dell'Articolo 11, comma 3 dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia, in servizio presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta:

- a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza annuale su posti in organico disponibili e/o vacanti.

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione Elettorale di cui al successivo Art. 4, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

Ai sensi dell'Articolo 11 comma 3 dello Statuto possono concorrere all'elezione per Direttore dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto Musicale Pareggiato, preferibilmente unito ad un diploma di laurea;
- b) essere in servizio a tempo indeterminato con possesso di una anzianità minima di cinque anni in ruolo



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
Institut Supérieur di Studi Musicali

CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Institut Supérieur d'Études Musicales

presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta o presso altri Conservatori statali o Istituti Musicali Pareggiati;

- c) aver maturato documentata esperienza professionale, di direzione, di progettazione artistica e musicale, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- d) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale per il tramite della segreteria dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato entro il giorno precedente l'inizio delle procedure di voto, mediante comunicazione scritta dell'interessato alla Commissione Elettorale che ne informa l'elettorato con comunicazione affissa all'albo.

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni la Commissione deciderà sul reclamo.

La Commissione Elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore in carica convoca una riunione del Collegio dei Professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee programmatiche.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto.

La



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
Istituto Supérieure di Studi Musicali

CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Institut Supérieur d'Études Musicales

Commissione Elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario e si avvale della consulenza e del supporto del personale amministrativo. La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 ed esamina gli eventuali ricorsi;
- c) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- d) assicura il funzionamento del Seggio elettorale;
- e) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- f) redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura a Direttore.

Articolo 5 - Modalità di voto.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione Elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d'elezione.

Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni.



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
Istituto Supérieur di Studi Musicali

CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Institut Supérieur d'Études Musicales

Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione dei due candidati

che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta o, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un'unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti.

Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.

Articolo 7 - Calendario delle operazioni di voto.

Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro un mese dalla data di indizione delle elezioni.

Il secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro una settimana dallo svolgimento del primo turno.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.

Articolo 9 - Reclami.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati reclami alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
Istituto Superiore di Studi Musicali

CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Institut Supérieur d'Études Musicales

definitivi delle elezioni e trasmette all'Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d'Aosta il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 11 - Nomina del Direttore.

Il Direttore eletto viene nominato con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di Istruzione della Valle d'Aosta.

Articolo 12 - Decadenza.

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 13 - Norme finali.

Il presente Regolamento fa parte dei Regolamenti interni dell'Istituto di cui all'Articolo 30 dello Statuto.